



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 22 dicembre 2010 Prot. 7517/AP/rs

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati
Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Al Signor Presidente EURETA
Al Signor Presidente FEDERPERITI INDUSTRIALI
LORO SEDI

Oggetto: Competenze professionali del Perito Industriale in materia di controllo, verifica e collaudo tenuta e pressione di cisterne per trasporto prodotti petroliferi.

Alcuni Collegi chiedono a questo Consiglio Nazionale se sia possibile per il perito industriale svolgere attività di controllo, verifica e collaudo tenuta e pressione di cisterne per trasporto prodotti petroliferi.

Dalla documentazione raccolta sull'argomento, la risposta appare affermativa.

Infatti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento dei Trasporti Terrestri – Unità di Gestione motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre, con “Circolare prot. n. 2072/4938/11 – DCIV n. 5053 del 22 settembre 1998”, recante “Veicoli con carrozzeria intercambiabile per il trasporto di materie pericolose”, all'articolo 5, rubricato “*progettazione ed approvazione*”, stabilisce che “*i progetti delle carrozzerie intercambiabili, delle strutture di collegamento dei recipienti alle carrozzerie scarrabili, nonché dei dispositivi di ancoraggio al telaio del veicolo, costituiti da disegni e relazione tecnica, devono essere firmati da ingegneri e/o periti industriali abilitati all'esercizio della professione, nell'ambito delle rispettive competenze*”.

Per carrozzeria intercambiabile si intende una carrozzeria scarrabile, ovvero “*un cassone o una cisterna che può essere movimentata anche a carico mediante dispositivi presenti sul veicolo con variazione di assetto durante la movimentazione*” (art. 3.3 Min. Infrastrutture, circolare 2072/4938/11 del 22 settembre 1998).

Per quanto precede, tenuto conto che le attività di progettazione sono attività a competenza professionale specifica, ogni attività connessa e conseguente, come quella di verifica, controllo e collaudo, presuppone la medesima competenza professionale del soggetto che effettua a tali attività.

Infatti, lo svolgimento delle attività di verifica della sicurezza degli impianti “*presuppone una specifica competenza professionale in relazione alla particolare tipologia delle opere in questione e dei relativi accertamenti da compiere*”, come sostiene costante giurisprudenza amministrativa anche di legittimità (vedi: TAR Lazio, Sez. III Ter, 4 marzo 2003, n. 1698; Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 1997, n. 1876; TAR Lazio, Sez. III, 14 febbraio 1995, n. 360; TAR Lombardia, Sez. I, 9 aprile 2001, n. 3026).

Invero, l'espletamento di verifiche periodiche costituisce una prestazione d'opera professionale, fornita dai soggetti abilitati dietro corrispettivo, nel rispetto delle leggi che tali verifiche rendono obbligatorie.

Per tutti i motivi suelencati, l'attività di collaudo di cisterne per trasporto prodotti petroliferi possono essere svolte anche dai periti industriali, nei limiti delle rispettive competenze.

A suffragio di quanto precede, altre circolari confermano la competenza al controllo e collaudo dei veicoli o alle sue parti del perito industriale.



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 22 dicembre 2010 Prot. 7517/AP/rs

A tal fine, si segnala che:

1. la Circolare ISPESL n. 77 del 23 dicembre 1976, recante “*Verifiche e controlli delle gru e degli apparecchi di sollevamento di cui all’art. 194 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 e dell’art. 5 del D.M. 12 settembre 1959*”, chiarisce che le documentazioni tecniche recanti i controlli e le verifiche delle gru e degli apparecchi di sollevamento, di cui al DPR 547/55 e succ. mod. ed integr., possono essere “*firmate da tecnico laureato o diplomato, dipendente dall’azienda o iscritto al relativo albo professionale, abilitati a norma di legge all’esercizio della professione*”.
2. Inoltre, la competenza alla redazione e firma degli elaborati tecnici relativi agli autoveicoli, loro rimorchi e dispositivi da parte dei periti industriali è stata più volte confermata dal Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C. – IV Direzione Centrale – Div. 42 con circolari n. 208/83 del 25 settembre 1983 (vedi “*banca dati iter*”, pag. 13067 oppure “*la motorizzazione 1983*”, pag. 83272), n. 61/54 del 10 marzo 1954 (vedi “*banca dati iter*”, pag. 13098 oppure “*la motorizzazione 1983*”, pag. 83272), le quali riconoscono la competenza dei Periti Industriali per le attività in oggetto, richiamandosi proprio al R.D. n. 275/29, che descrive il regolamento professionale dei Periti Industriali.
3. La competenza di cui si tratta è ribadita dalla Circolare del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale M.C.T.C. – IV Direzione Centrale – Div. 42, prot. n. 839/4216 – A037 del 2 luglio 1992 (peraltro confermata dalla circolare n. 489/VD del 6 settembre 1994 e dichiarata legittima dalla sentenza del TAR Lazio del 13 gennaio 1994), la quale afferma che “*i documenti tecnici relativi alla redazione e firma degli elaborati tecnici relativi agli autoveicoli, loro rimorchi e dispositivi da parte di liberi professionisti possono essere accettati solo se sottoscritti, nell’ambito delle rispettive competenze professionali già precisate nella citata circolare n. 208/83, da ingegneri o periti industriali in possesso di una delle specializzazioni sopraelencate*” (ovvero le specializzazioni affini all’area meccanica, secondo quanto dispone il Ministero dell’Istruzione) (vedi “*la motorizzazione 1992*, pag. 92401);
4. Con nuova circolare prot. n. 489/VD del 6 settembre 1994, il Ministero dei Trasporti – IV Dir. Centrale – Segreteria Direttore Centrale - affermava che “*la competenza alla redazione e firma degli elaborati tecnici relativi agli autoveicoli, loro rimorchi e dispositivi da parte di liberi professionisti riguarda i periti industriali, nelle specializzazioni in meccanica o di quelle affini all’area meccanica*”;
5. Inoltre, L. 30 dicembre 1991, n. 428, recante “*Istituzione di elenchi di professionisti abilitati alla effettuazione di servizi di omologazione e di verifiche periodiche - a fini di sicurezza - di apparecchi, macchine, impianti e attrezzature*”, all’art. 3 stabilisce che “*ingegneri e periti industriali sono abilitati allo svolgimento degli interventi di cui all’articolo 2 ovvero:*
 - a) *gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, controlli di costruzione, collaudi di un nuovo impianto) e le verifiche periodiche di apparecchi a pressione ... (omissis);*
 - b) *gli esami dei progetti, i collaudi, le ispezioni straordinarie e le ispezioni periodiche relative ad ascensori e montacarichi in servizio privato... (omissis);*
 - c) *le verifiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche degli impianti di messa a terra e degli impianti antideflagranti ... (omissis);*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via di San Basilio, 72 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.it – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 22 dicembre 2010 Prot. 7517/AP/rs

- d) *gli accertamenti omologativi (esami dei progetti, approvazioni di tipo, collaudi di primo o nuovo impianto) e le verifiche periodiche su apparecchi di sollevamento, idroestrattori a forza centrifuga, scale aeree ad inclinazione variabile, ponti sviluppabili e ponti sospesi, e relativi argani ... (omissis)*".

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Perra)

IL PRESIDENTE
(Giuseppe Jogna)